

# Fisco, con la riforma fino a 6,5 miliardi nelle nuove sanatorie degli Enti locali

## Consiglio dei ministri

Primo ok del Governo al decreto sui tributi di sindaci e presidenti

Porte aperte alle delibere per rottamare i crediti senza sanzioni e interessi

Possibile prevedere bonus per favorire i pagamenti spontanei

Primo via libera in consiglio dei ministri alla riforma dei tributi locali, nel decreto attuativo della delega fiscale.

Il piatto forte del provvedimento è rappresentato dalle sanatorie autonome: Comuni, Città, Province e Regioni potranno introdurre forme di definizioni agevolate sui vecchi crediti, con riduzione o azzeramento di sanzioni e interessi, senza attendere misure nazionali, e prevedere incentivi per favorire l'adempimento spontaneo.

Ridotte le sanzioni su omesse o infedeli dichiarazioni Imu e Tari, mentre si dimezzano i tempi di attesa per far scattare i pignoramenti.

Gianni Trovati — a pag. 3

## Fino a 6,5 miliardi nelle rottamazioni con il nuovo Fisco locale

Cdm. Primo ok alla riforma. Gli enti potranno concedere sanatorie con taglio o l'azzeramento di sanzioni e interessi e premi per favorire i pagamenti



**Ridotte le penalità per omessa e infedele dichiarazione Imu e Tari. Tempi dimezzati sui pignoramenti**

Gianni Trovati

ROMA

Rottamare tutto per incassare qualcosa. La parola d'ordine che si affaccia spesso sull'orizzonte del Fisco nazionale potrà presto accendere dibattiti su misura anche nei Comuni e negli altri enti territoriali. A cui la possibilità di introdurre in via autonoma le «definizioni agevolate» dei propri crediti fiscali è data dal decreto legislativo di riforma dei tributi locali, che dopo lunga gestazione ha ottenuto ieri il primo via libera in consiglio dei ministri. Le prossime tappe, che passano dal confronto in Conferenza unificata e dall'esame nelle commissioni parlamentari, non si annuncia-

no semplici; gli amministratori locali storcono il naso, e nel caso dei Comuni manifestano una contrarietà netta, di fronte all'impianto delle partecipazioni all'Irpef, mentre le imprese hanno visto cadere in extremis il rischio di dover pagare un forfait del 40% sulla quota fissa della Tari sui loro magazzini e le altre aree "esenti". Cadute, rispetto alle prime bozze, anche l'estensione dell'imposta di soggiorno e la tassa sui diritti d'imbarco per Province e Città. Tutte questioni che torneranno nel corso dell'esame nelle prossime settimane.

I contenuti sono molti, ma nell'agenda dei contribuenti il primo posto sarà occupato dalle rottamazioni locali. Consigli comunali, provinciali e regionali potranno ridurre fino ad azzerare sanzioni e interessi su tutte le loro entrate, comprese le patrimoniali, e sulle somme al centro di contenziosi, con l'eccezione solo di Irap,

compartecipazioni e addizionali.

La potenziale lista d'attesa è confinata. I dati forniti nelle scorse settimane da ministero dell'Economia, agenzia delle Entrate e Commissione tecnica per la gestione del magazzino della riscossione parlano di un arretrato ancora riscuotibile intorno ai 6,5 miliardi. Il conto potenziale potrebbe allungarsi con i crediti vantati dagli enti che non si affidano più, o non si sono mai affidati, all'agente della riscossione nazionale. Quello reale è invece destinato ad accorciarsi perché



solo una quota degli enti deciderà di aderire alla nuova norma.

Tutto dipende dal bilanciamento, politico e matematico, che ogni amministrazione arriverà a definire sulle variabili chiave di ogni rottamazione: che punta a riscuotere molto, ma riesce a raccogliere poco (le quattro versioni nazionali hanno perso per strada 57 euro ogni 100). Spetterà ai singoli enti stabilire se questo poco è meglio di niente, oppure è peggio di quel che si riuscirebbe a raccogliere con una riscossione più efficace.

Sarà il decreto a renderla tale? Sul terreno specifico dei meccanismi di incasso le novità non appaiono enormi, e nemmeno immediate. A ridisciplinare regole, requisiti e obblighi di trasparenza dei concessionari privati della riscossione saranno una serie di decreti successivi, adottati dal Mef con il confronto con una commissione consultiva con i rappresentanti di governo, enti locali e operatori.

Anche per i tributi locali, comunque, la riforma attuativa della delega prova a dosare la carota degli incentivi all'adempimento spontaneo con un po' di bastone in fatto di azioni esecutive. La spinta alla prevenzione è lasciata alle decisioni autonome degli enti, che potranno «introdurre sistemi premiali per favorire l'adempimento spontaneo», inviare lettere di compliance o avvisi bonari per «permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti» con una sanzione alleggerita. Per chi non si adegua, invece, si dimezzano i tempi delle azioni esecutive: i pignoramenti potranno partire dopo 60 giorni, invece dei 120 attuali, o dopo 90 giorni (anziché 180 come ora) quando il soggetto che notifica non è lo stesso che procede alla riscossione.

Come nel fisco erariale, la riduzione delle sanzioni attuali giudicate fuori linea è generalizzata. A cam-

biare sono le penalità previste in caso di omessa dichiarazione Imu o Tari, che diventano fisse al 100% delle somme non versate mentre oggi oscillano tra il 100 e il 200%, e quelle per l'infedele dichiarazione, che scendono al 40% fisso dall'attuale banda 50-100%. Il taglio riguarda anche imposta di soggiorno e sbarco. Le sanzioni per gli omessi versamenti sono invece già state alleggerite, anche per i tributi locali, dal 30 al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre scorso.

L'Imu incontra la dichiarazione unica, che sgombera il campo dagli altri adempimenti comunicativi spesso pretesi dai regolamenti locali; ma nel testo esaminato ieri il decreto evita di fissare per via normativa il principio, già stabilito però dalla Cassazione, che subordina le agevolazioni sull'imposta municipale alla presentazione della dichiarazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### SCUDO ERARIALE TUTTO L'ANNO

Con un decreto legge di un solo articolo il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre lo scudo erariale che impedisce alle Procure della

Corte dei conti di contestare il danno per colpa grave, limitando i procedimenti ai casi di dolo o grave inerzia. La misura, in vigore dal 2020, rimane in vita per dar tempo

all'approvazione definitiva della riforma della Corte dei conti, che a inizio aprile ha ottenuto il primo via libera alla Camera ed è passata ora all'esame del Senato.

## Federalismo fiscale solo a metà con la quota dell'Irpef alle Regioni

### Bilanci e Pnrr

Le compartecipazioni totali da 5,9 miliardi cancelleranno solo il fondo trasporti

Nei suoi articoli finali il decreto sui tributi locali prova a far fare un passo in avanti al federalismo fiscale, l'eterna incompiuta italiana che dopo i tentativi del 2009/11 è rimasta in congelatore prima di essere rilanciata dagli obiettivi Pnrr. Ma numeri alla mano, il tentativo per ora è a metà: perché un conto è teorizzare il federalismo, un

altro è attuarlo. Questo secondo conto rischia di essere più salato, ma oggi (come ieri) la finanza pubblica non può permetterselo.

Nel suo cuore finanziario, il federalismo fiscale dovrebbe trasformare i trasferimenti agli enti territoriali in compartecipazioni a tributi erariali, per dare reale autonomia di bilancio a tutti. Fedele al principio, l'articolo 30 del nuovo Dlgs assegna alle Regioni dal 1° gennaio 2027 una quota dell'Irpef pari alla somma degli attuali trasferimenti statali, da sopprimere come previsto dal Dlgs 68/2011. La relazione illustrativa, però, spiega che a sparire sarà solo il fondo nazionale trasporti, poco meno di 5,3 miliardi, accompagnato da tre microvoci che in

tutto assorbono 600 milioni. Totale, 5,9 miliardi: il 57% dei 10,3 miliardi di trasferimenti «fiscalizzabili» secondo i calcoli ufficiali della Commissione tecnica sui fabbisogni standard.

Tanta prudenza, anche se trova posto solo nella relazione e non nella norma, si spiega con i conti. Alle Province finirà un'Irpef crescente dagli 1,6 miliardi del 2026 agli 1,89 previsti dal 2029, per sostituire l'imposta sull'Rc Auto che finisce allo Stato. Per loro lo scambio può essere vantaggioso, perché dà una dinamica stabile a un'entrata invece oggi impiccata alla crisi delle quattro ruote. Per i Comuni non c'è nulla.

—G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le novità

# 1

### ADEMPIMENTI SPONTANEI

#### Compliance, lettere anche dagli enti locali

Il decreto apre la porta alle lettere di compliance per favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti. Così come già avviene per le imposte erariali, per incrementare la riscossione anche gli enti territoriali potranno inviare ai contribuenti una lettera nella quale sono riportati gli elementi acquisiti direttamente o pervenuti da terzi per la corretta determinazione dell'obbligazione tributaria. In questo modo, prima che l'ente notifichi un avviso di accertamento esecutivo, il cittadino potrà regolarizzare l'errore o l'omissione con il ravvedimento operoso. Se il contribuente non ritiene corretti i dati, basterà comunicarlo all'ente impositore inviando eventuali elementi di cui non era a conoscenza.

# 2

DS6901

DS6901

### VERSAMENTI

#### Aliquote e tariffe ridotte se l'addebito è diretto sul conto

Vengono meglio definite le regole per il regime premiale destinato a chi accetta l'addebito diretto dei tributi locali sul proprio conto corrente. Già oggi le norme (articolo 118-ter del Dl 34/2020) consentono agli enti territoriali di ridurre fino al 20% aliquote e tariffe in caso di domiciliazione bancaria. Nella nuova regola si introduce invece una doppia opzione per lo sconto, che potrà essere applicato in misura fissa o in percentuale. In sostanza se viene fissato un taglio del 5% ma nel limite massimo di mille euro. Il regime premiale non sarà comunque applicabile per i versamenti unitari come ad esempio quelli per l'Imu per i quali le somme riscosse incidono sulle regolazioni del Fondo di solidarietà comunale e in quello speciale per l'equità del livello dei servizi.

# 3

### AUTONOMIA

#### Esenzioni e nuovi sconti anche nell'Irpef regionale

La disciplina dell'addizionale regionale Irpef viene allineata a quella già prevista per l'addizionale comunale, che prevede un maggiore spazio per la manovrabilità dell'imposta. In base alle nuove regole, quindi, le Regioni potranno anche arrivare ad azzerare l'aliquota dell'addizionale, come oggi è previsto per l'Irap, oppure stabilire una soglia di esenzione collegata al possesso di specifici requisiti reddituali. La soglia non è una franchigia ma decide l'applicazione o meno dell'addizionale, che riguarda quindi l'intero reddito in caso di superamento del limite. Non solo le riduzioni di aliquota, ma anche il suo azzeramento e le eventuali esenzioni, si chiarisce, saranno integralmente a carico del bilancio della regione.



**Enti locali.** Primo via libera in Cdm a un decreto che introduce una maggiore autonomia fiscale per Comuni e Regioni

4

#### AZIONI ESECUTIVE

### Pignoramento sprint, sospensione dimezzata a 60 giorni

Accanto alle misure per favorire in modo «dolce» l'adesione dei cittadini ai loro obblighi tributari, la riforma del fisco territoriale affina anche le armi della riscossione coattiva, e in particolare delle azioni esecutive che possono scattare quando il debito supera determinate soglie.

La novità principale è rappresentata dal taglio a 60 giorni, dagli attuali 180, dei termini per avviare le azioni esecutive dopo la notifica dell'atto di accertamento. Con il nuovo calendario, in pratica, il ritmo della procedura che porta al pignoramento sarà analogo sia quando il contribuente presenta un ricorso sia quando non lo presenta. All'atto pratico, di conseguenza, la presentazione del ricorso non si tradurrà in uno stop all'esecuzione, a meno di una risposta sprint dai giudici.

5

DS6901

DS6901

#### LE PENALITÀ

### Sanzioni più leggere per chi non presenta le dichiarazioni

Come accaduto con il Dlgs sulle sanzioni dei tributi erariali, anche per le entrate locali la riforma porta un alleggerimento delle penalità, per allinearle agli standard europei largamente superati dalla normativa italiana in vigore. In primo luogo anche gli enti territoriali si devono allineare alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e alle regole per omesso o parziale versamento del tributo dovuto nel termine o di incompletezza dei documenti di versamento. Si introduce la sanzione unica del 100 per cento in caso di omessa dichiarazione, oggi punita con penalità che vanno dal 100 al 200 per cento a seconda dei casi, e del 40 per cento (invece dell'attuale ventaglio dal 50 al 100 per cento) per la dichiarazione infedele.

6

#### RISCOSSIONE

### Ravvedimento anche se i controlli sono già partiti

Altra importante novità per i tributi comunali è la possibilità per il contribuente di ravvedersi anche se sono iniziate le verifiche da parte dell'ente impositore.

La deroga era già prevista per l'Agenzia delle entrate (articolo 13, comma 1-ter, Dlgs 472/1997), ma ora si applicherà anche ai Comuni, e già dall'entrata in vigore del decreto, mentre le altre modifiche al sistema sanzionatorio entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. La novità impatta sui procedimenti di accertamento soggetti al contraddittorio preventivo, per i quali è prevista la possibilità di ravvedersi dopo aver ricevuto la comunicazione dello schema dell'atto.

# Calendario più semplice e stop alle elusioni su flotte aziendali

## Bollo auto e Ipt

### Pagamenti annuali (salvo frazionamenti regionali) e dovuti anche se c'è fermo

La parte «automobilistica» della riforma del Fisco locale mette mano innanzitutto all'annosa questione della territorialità di bollo auto e Ipt per le flotte aziendali, per cercare di evitare le elusioni possibili fissando sedi legali nelle Province autonome. Di rilievo per il pubblico anche alcune delle novità sul bollo auto: dal 2026, calendario dei versamenti semplificato per i veicoli nuovi e quelli che rientrano dal regime di esenzione, periodi d'imposta sempre annuali ma con possibilità di frazionamento demandate alle Regioni e obbligo di pagamento anche se sul mezzo c'è un fermo amministrativo.

#### Flotte aziendali

Sarebbe introdotto il principio secondo cui, per determinare l'ente cui spetta incassare Ipt e bollo auto, conta il luogo in cui avviene «la gestione ordinaria in via principale» dell'attività del soggetto interessato. Nel caso dell'Ipt, il testo dello schema di Dlgs si riferisce ai «soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli»; per il bollo auto, il riferimento è a tutte le «persone giuridiche».



**Versamenti dovuti all'ente dove c'è l'attività ordinaria anche se la sede legale è altrove**

In sostanza, il consueto criterio di territorialità in base alla sede legale verrebbe derogato quando quest'ultima non coincide con quella in cui avviene la gestione ordinaria. Nel caso del bollo auto, il testo aggiunge che la sede di tale gestione va «intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso».

Principio analogo per i soggetti «con sede legale all'estero, aventi più sedi secondarie in Italia»: conterà la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

#### Bollo auto

Dal 2026, verrebbe estesa a tutta Italia la semplificazione introdotta nel 2004 in Lombardia e Piemonte: per i primi versamenti relativi a mezzi di nuova immatricolazione o dopo un periodo di esenzione (tipicamente quella che spetta ai commercianti di veicoli sull'usato in attesa di rivendita), occorrerebbe coprire 12 mesi a partire rispettivamente da quello di immatricolazione o di fine esenzione (salvo eventuali frazionamenti quadrimestrali stabiliti con leggi regionali). Il primo pagamento andrebbe sempre effettuato entro il mese successivo all'immatricolazione o al rientro dall'esenzione, quelli successivi entro il primo mese del periodo d'imposta.

Scomparebbero definitivamente la possibilità (già preclusa da molte Regioni) di esenzione in attesa di rivendita se c'è solo una semplice procura a vendere conferita dal proprietario a un commerciante: quest'ultimo dovrebbe quindi intestarsi il veicolo.

Verrebbe invece sdoganata un'altra modifica apportata da varie Regioni alla precedente normativa nazionale: il bollo andrebbe pagato anche per veicoli sottoposti alle «ganasce fiscali» (fermo amministrativo dovuto a debiti insoliti per tributi o violazioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA